CITTA' DI VENEZIA

Direzione Servizi al Cittadino e Imprese
Settore Mobilità e Trasporti
Servizio Sportello Mobilità Terrestre

Rep. Ord. N° *vedi timbro informatico*

Il presente atto viene rilasciato con marca da bollo n.01171095043003 annullata dall'istante stesso come dichiarato nella domanda che ha dato avvio a codesto procedimento prot. n.379116 del 02/08/2018

Oggetto**:** E-distribuzione s.p.a. - Regolamentazione della circolazione in via Giolito al Lido di Venezia.

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- in data 16/05/2018 con prot. n. 240714 la Società e-distribuzione S.p.a ha presentato alla Direzione Servizi al Cittadino e Imprese - Settore Mobilità e Trasporti Servizio Sportello Trasporti Terresti, Parcheggi, Carburanti e Manomissioni l'istanza di proroga della concessione per la manomissione di suolo pubblico, per il completamento dei lavori per la posa in opera di infrastruttura elettrica per la fornitura di energia di 20 KV all'opera pubblica M.O.S.E.;
- la realizzazione dei lavori è stata affidata all'impresa esecutrice I.T.EL S.R.L. con sede a Marghera via Terza Armata n.3;
- la Direzione Servizi al Cittadino e Imprese - Settore Mobilità e Trasporti Servizio Sportello Trasporti Terresti, Parcheggi, Carburanti e Manomissioni ha rilasciato la proroga della concessione per la manomissione di suolo pubblico, con prot. n.249716 del 22/05/2018;
- in data 13/07/2018 si svolto apposito incontro tra la Direzione Servizi al Cittadino e Imprese – Settore Mobilità e Trasporti – Servizio Sportello Mobilità Terrestre e l'impresa esecutrice in occasione del quale sono state illustrate le modalità di esecuzione dei lavori;
- in data 17/07/2018 con nota prot. n. 353736 è stato richiesto alla Municipalità del Lido apposito parere relativamente alla regolamentazione della circolazione in via Giolito richiesta dall'impresa esecutrice;
- in data 19/07/2018 la Municipalità di Lido Pellestrina ha rilasciato il parere acquisito con prot. n. 359764 relativamente alla richiesta di ordinanza;
- in data 24/07/2018 è stata emessa l'ordinanza dirigenziale n. 422 che regolamenta la circolazione in via Giolito fino al giorno 31/07/2018;
- i lavori sopracitati sono ancora in corso di realizzazione;

Considerato che:

- l'impresa esecutrice ha comunicato di dover proseguire con il completamento dei lavori di posa delle infrastrutture elettriche per la nuova fornitura dell'energia elettrica da 20 KV all'opera pubblica M.O.S.E Lido di Venezia in via Giolito;
- ai fini della realizzazione dei lavori risulta necessario occupare parte della carreggiata stradale, senza inibizione della circolazione veicolare pedonale e ciclabile;
- durante i lavori vista la localizzazione delle aree dei lavori si rende necessario regolamentare la circolazione veicolare a senso unico alternato regolato da semaforo;
- l'impresa esecutrice dovrà garantire una corsia libera per la circolazione;
- ai fini della realizzazione dei lavori si rende necessario inibire la sosta in corrispondenza dell'area di cantiere;

Visti:

- la richiesta di ordinanza inoltrata dall'impresa esecutrice I.T.EL S.R.L. con marca da bollo n. 01171095043014, annullata dall'istante acquisita con prot. n. 379116 del 02/08/2018;
- l'ordinanza dirigenziale n.113 del 01/03/2018 "Regolamentazione della circolazione in via Sandro Gallo dal civico 176 al civico 184 e in via Malamocco dal civico 2 fino al ponte Giovanni Diacono al Lido di Venezia";
- l'ordinanza dirigenziale n.207 del 18/04/2018 "Regolamentazione della circolazione in via Sandro Gallo dal civico 176 al civico 184 e in via Malamocco dal civico 2 fino al ponte Giovanni Diacono al Lido di Venezia – proroga";
- l'ordinanza dirigenziale n.245 del 08/05/2018 "Regolamentazione della circolazione in Riva Giovanni Diacono e in via Alberoni al Lido di Venezia";
- l'ordinanza dirigenziale n. 367 del 28/06/2018 "e-distribuzione s.p.a. - Regolamentazione della circolazione in via della Droma, Strada Zaffi da Barca, via Sandro Gallo dal civico 176 al civico 184 e in via Malamocco dal civico n.2 fino all'incrocio con via Pinelli al Lido di Venezia";
- l'ordinanza dirigenziale n. 422 del 24/07/2018 "E-distribuzione s.p.a. - Regolamentazione della circolazione in via Giolito al Lido di Venezia";
- l'art. 107 del Decreto Legislativo n° 267 del 18/08/2000 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";
- l'art. 17, punto 2), lettera i) dello Statuto del Comune di Venezia;
- l'art. 2 del D. Lgs 285 del 30/04/1992 "Definizione e classificazione delle strade";
- gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo n° 285 del 30/04/1992 "Nuovo Codice della Strada";
- gli artt. 20, 21, 39, 40 del Decreto Legislativo n° 285 del 30/04/1992, nonché gli artt. 138, 139, 140, 141 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 154,156, 158, 159, 160, 162, 165, 167, 168 e 169 del D.P.R. del 16/12/1992;
- il D.M. 10/07/2002 "Disciplinare Tecnico relativo agli Schemi Segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo";
- l'art. 47-bis della Legge 96 del 21/06/2017 "Disposizione in materia di trasporto su strada";

ORDINA

1. **regolamentare la circolazione in via Giolito, secondo le seguenti disposizioni:**

   1.1 presegnalare e segnalare i lavori in corso;

   1.2 fissare il divieto di sosta con rimozione coatta dei veicoli in corrispondenza dell'area interessata dai lavori;

   1.3 le lavorazioni saranno eseguite con modalità di gestione della circolazione analoghe a quanto previsto dalla tavola della segnaletica stradale n.66 del Decreto Ministeriale del 10/07/2002,"Disciplinare Tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento Temporaneo" adeguando i limiti di velocità a 30 km/h;

   1.4 quando le lavorazioni interessano aree d'intersezione è fatto obbligo di predisporre apposito servizi di segnalamento manuale tramite movieri;

   1.5 è fatto obbligo all'Impresa Esecutrice di non interdire la circolazione veicolare, ciclabile e pedonale;

   1.6 è fatto obbligo all'Impresa Esecutrice di garantire il transito dei mezzi di soccorso e di pronto intervento;

2 **è fatto obbligo all'impresa esecutrice di rispettare le prescrizioni del provvedimento di manomissione temporanea di suolo pubblico con occupazione di suolo di cui in premessa;**

3 **è fatto obbligo al termine di ogni giornata di lavoro di ripristinare l'ordinaria regolamentazione della circolazione;**

4 **in corrispondenza di Grandi Eventi e Manifestazioni promosse dall'Amministrazione Comunale è vietato qualsiasi intervento sul territorio da 2 giorni prima a 1 giorno dopo lo svolgimento degli stessi;**

5 **è fatto obbligo al responsabile dei lavori di verificare il calendario delle manifestazioni e l'effettivo svolgimento delle stesse;**

6 **gli interventi devono essere comunicati preventivamente almeno 48 ore prima per grandi eventi e ordinariamente 36 ore prima per le altre manifestazioni promossi dall'amministrazione comunale, dell'esecuzione degli stessi alla Polizia Municipale alla Direzione Sviluppo del Territorio e alla Direzione Lavori Pubblici;**

7 **il cantiere deve essere permanentemente delimitato e segnalato con le apposite barriere (o altro elemento idoneo, di pari efficacia, approvato dal ministero competente e utilizzato conformemente alle direttive impartite dallo stesso), integrate in orario notturno da lanterne rosse a luce fissa (barriere di testata del cantiere) o gialle a luce lampeggiante (barriere poste longitudinalmente al cantiere);**

8 **è fatto obbligo all'impresa esecutrice di rispettare quanto previsto dal d.lgs. n° 81/2008 e s.m.i. in materia di "Cantieri temporanei o mobili"e il Decreto Interministeriale del 04/03/2013;**

9 **prescrizioni a carattere generale:**

9.1 costante e capillare verifica delle condizioni di manutenzione complessiva delle vie interessate dai lavori e delle vie limitrofe da parte della la ditta esecutrice, secondo le indicazioni di indirizzo definite dalla Direzione Lavori.

9.2 tempestiva comunicazione al Corpo di Polizia Locale (fax 0412746409), da parte della ditta esecutrice del nominativo del responsabile di cantiere ed il relativo recapito telefonico per eventuali esigenze di tutela della pubblica incolumità che si manifestassero nel corso dei lavori;

9.3 costante pulizia dell'itinerario utilizzato dal transito dei mezzi di cantiere, a cura della ditta esecutrice;

9.4 costante delimitazione delle aree di cantiere a cura della ditta esecutrice;

9.5 costituzione per tutta la durata dei lavori di apposito servizio di guardiania, a cura della ditta esecutrice;

9.6 la ditta esecutrice sarà l'unica e diretta responsabile delle operazioni di sorveglianza, manutenzione ed immediato ripristino di eventuale segnaletica stradale che fosse danneggiata nel corso dei lavori e di quant'altro si rendesse necessario per garantire le condizioni di sicurezza della circolazione;

9.7 sarà cura della Direzione Lavori congiuntamente al Responsabile della Sicurezza, provvedere al coordinamento, esecuzione, gestione, presidio e sorveglianza per tutto il periodo della durata degli interventi, nonché alla predisposizione delle operazioni di cantiere come da documentazione progettuale costituita dall'elaborato grafico "Piano di coordinamento per la sicurezza in corso d'opera";

9.8 sarà cura della la ditta esecutrice provvedere, a propria cura e spese all'esecuzione degli interventi di segnaletica stradale di competenza, attuativi o previsti con il presente provvedimento, anche con specifico riferimento ai segnali di avviso e preavviso dei divieti in parola, al successivo ripristino degli impianti di segnaletica orizzontale e verticale, secondo le indicazioni della Direzione LLPP.

La presente ordinanza ha validità immediata ed esecutività fino al giorno 31/08/2018.

La presente ordinanza non produrrà effetti fino all'emanazione dei titoli autorizzatori necessari alle singole attività sopra descritte; dette autorizzazioni saranno rilasciate dagli organi competenti.

La presente ordinanza è resa pubblica mediante la posa in opera e la manutenzione, a cura della ditta esecutrice dei lavori, della prescritta segnaletica stradale, così come descritta nello schema segnaletico ai sensi del D.M. 10/07/2002. A tal fine i segnali permanenti in contrasto con la segnaletica temporanea devono essere oscurati o rimossi. Ultimati i lavori, i segnali temporanei, sia verticali che orizzontali, devono essere immediatamente rimossi e i segnali permanenti devono essere ripristinati.

Dell'avvenuta installazione va dato tempestivo avviso alla Direzione Servizio al Cittadino e Imprese – Settore Mobilità e Trasporti e al Corpo di Polizia Locale.

All'atto della posa della segnaletica dovrà essere redatto apposito verbale riportante la data e l'ora, sottoscritto dal responsabile della realizzazione della segnaletica, che dovrà essere trasmesso alla alla Direzione Servizio al Cittadino e Imprese – Settore Mobilità e Trasporti e al Corpo di Polizia Locale, anche per la verifica del corretto posizionamento.

È fatto obbligo a tutti gli utenti della strada di rispettare quanto stabilito nella presente ordinanza.

Gli organi di polizia stradale di cui all'art. 12 del Codice della strada, sono incaricati di far rispettare le prescrizioni del presente provvedimento.

A carico dei trasgressori alle disposizioni descritte nella presente ordinanza, saranno applicate le sanzioni amministrative previste dal Codice della strada.

A norma dell'art. 3 c. 4 della legge n. 241/1990, si avverte che, avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà presentare ricorso ai sensi della legge n. 1034/1971 al TAR Veneto, per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla sua pubblicazione, o in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 1199/1971, entro 120 giorni dalla sua pubblicazione.

Avverso la presente ordinanza è altresì ammesso ricorso al Ministero dei Trasporti entro 60 giorni dalla posa della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, ai sensi dell'art. 37 c. 3 del Codice della Strada.

Mestre, 3 agosto 2018

IL DIRIGENTE
arch. Loris Sartori
*(*atto firmato digitalmente)*

**Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. d.lgs. 82/2005 e s.m.i. ed è conservato nel sistema di gestione documentale del Comune di Venezia. L'eventuale copia del presente documento informatico viene resa ai sensi degli art. 22, 23 e 23 ter D.Lgs 7/3/2005 n.82.*